

L'accordo con i creditori per le imprese al di sotto della soglia di fallibilità *La novità introdotta dalla legge n. 3/2012*

di Francesca Grecchi

La nozione di **procedure concorsuali** comprende:

- fallimento (r.d. n. 267/1942);
- concordato preventivo (r.d. n. 267/1942);
- liquidazione coatta amministrativa (r.d. n. 267/1942);
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. n. 270/1999);
- ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (d.l. n. 347/2003 e d.l. n. 119/2004).

Ai sensi dell'art. 1 l.fall., sono **soggetti al fallimento e al concordato preventivo** gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. **Non** sono invece **soggetti** a tali disposizioni gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.

Le **legge 27 gennaio 2012, n. 3** (G.U. 30 gennaio 2012, n. 24) introduce nel nostro ordinamento una **nuova forma di accordo tra debitore e creditore** (la cosiddetta "composizione della crisi da sovraindebitamento"), che rappresenta un importante strumento per le piccole imprese, alle quali non sono applicabili le procedure concorsuali.

Essa consente alle **imprese sovraindebitate** (cioè in condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile) di concludere un accordo con i creditori e di godere di alcune importanti **agevolazioni**:

- la possibilità di mettersi al riparo per alcuni mesi da azioni esecutive da parte dei creditori;
- l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi.

Non è invece prevista la possibilità dell'**esdebitazione**, cioè della cancellazione di tutti i debiti residui dopo la chiusura della procedura.

L'iniziativa della **procedura** è posta in capo all'imprenditore debitore, il quale presenta un'ipotesi di intesa con i creditori. Tale intesa deve assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo e dei creditori privilegiati. Soggetti terzi possono garantire la realizzazione del progetto. All'accordo dovranno aderire creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti.

L'autorità giudiziaria vigila sulla procedura e può concedere una pausa di centoventi giorni durante i quali l'imprenditore è posto al riparo da eventuali azioni esecutive da parte dei creditori. Durante questo periodo esso deve cercare l'intesa con i creditori.

Se l'intesa viene raggiunta, il tribunale omologa l'accordo, facendo scattare un periodo di dodici mesi per la realizzazione del piano di ristrutturazione.

Ad affiancare l'autorità giudiziaria vi è l'**organismo di composizione della crisi**: un nuovo soggetto chiamato ad attestare la fattibilità del piano e ad agevolare il raggiungimento di un accordo.

Un'ultima condizione è posta in capo al piccolo imprenditore per essere ammesso alla procedura di ristrutturazione: egli non deve avervi fatto ricorso nei tre anni precedenti all'istanza.